



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

Viale Trastevere 76/A 00153 ROMA

Telefono + 39 06.5849.2953/06.5849.2778, fax + 39 06.5849.3683

e-mail: DGEFID@postacert.istruzione.it

sito internet: <http://www.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparenza/public-procurement>

CAPITOLATO

Procedura selettiva svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), volta all'affidamento di un servizio di formazione per dirigenti scolastici mediante erogazione di un *master* di secondo livello per la gestione della transizione digitale dell'istituzione scolastica valere sul Programma operativo nazionale 2014-2020 plurifondo FSE e FESR "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" – CCI: 2014IT05M20P001 decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 – Asse III "Governance" (FSE), Ob. Sp.: 11.3 – "Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione".

CIG: 84535298CF – CUP: B53G20002940007



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

INDICE

<i>ART. 1 – OGGETTO.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 2 – DESTINATARI.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 3 – CONTENUTO DEL PROGRAMMA FORMATIVO.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 4 – METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 5 – PIANO FORMATIVO</i>	<i>4</i>
<i>ART. 6 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'ISTITUZIONE SELEZIONATA.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 9- GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i>	<i>5</i>
<i>ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO</i>	<i>6</i>
<i>ART. 11 – CONTROLLI – PENALE PER RITARDI.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 12 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 13 – SOSPENSIONE</i>	<i>8</i>
<i>ART. 14 – RECESSO.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 15 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	<i>8</i>
<i>ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE</i>	<i>9</i>
<i>ART. 17 – OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI EUROPEI IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 18 – EFFICACIA</i>	<i>9</i>
<i>ART. 19 – RINVIO.....</i>	<i>9</i>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

ART. 1 – OGGETTO

1. L'avviso pubblico è finalizzato all'acquisizione di un servizio di formazione mediante predisposizione di un *master* universitario di secondo livello per la gestione della transizione digitale delle istituzioni scolastiche, modalità mista, in aula e in classe “virtuale” (c.d. modalità *blended*), destinato ad almeno 35 dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane.
2. I corsi del *master* di secondo livello sono aperti unicamente a chi abbia conseguito la laurea specialistica o magistrale o la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Il corso di *master* deve prevedere attività didattiche e formative corrispondenti all'acquisizione, da parte degli iscritti, di almeno 60 crediti formativi universitari complessivi.
4. Il numero complessivo delle ore è di 1.500, distribuite sull'arco di almeno dodici mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento.
5. L'attività formativa deve prevedere l'acquisizione del titolo di *master* universitario di secondo livello avente valore legale, a seguito del superamento di una prova valutativa finale.
6. L'eventuale mancato conseguimento del titolo di studio a causa del mancato superamento della prova valutativa finale non pregiudicherà il corrispettivo riconosciuto all'istituzione affidataria.

ART. 2 – DESTINATARI

1. Il programma formativo è rivolto a dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, individuati a seguito di un processo di selezione curato direttamente dall'istituzione affidataria del servizio.
2. L'amministrazione potrà diffondere la disponibilità dell'opportunità formativa.

ART. 3 – CONTENUTO DEL PROGRAMMA FORMATIVO

1. Il programma formativo deve affrontare le principali tematiche connesse alla gestione della transizione digitale delle istituzioni scolastiche tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - *digital management* dell'organizzazione dell'istituzione scolastica;
 - progettazione e gestione del cambiamento;
 - architetture e dati a supporto del processo gestionale;
 - processo integrato di *digital transformation* in ambito scolastico;
 - *web design* e *social media*;
 - misurazione e valutazione dei risultati.

ART. 4 – METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE

1. Il corso di *master* è comprensivo di attività didattiche frontali e *online*, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione dei dirigenti scolastici.
2. La metodologia utilizzata dovrà coinvolgere attivamente il partecipante nell'acquisizione dei contenuti e nell'elaborazione di strategie replicabili, con le opportune contestualizzazioni, nelle



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

diverse istituzioni scolastiche di provenienza, anche mettendo a disposizione esempi di casi di successo.

3. L'istituzione deve mettere a disposizione un *team* di docenti altamente qualificati, con competenze specifiche relative al *digital management* del settore scolastico, offrendo un modello didattico interattivo attraverso il quale i partecipanti possano svolgere esercitazioni e simulazioni.

ART.5 – PIANO FORMATIVO

1. Il calendario delle lezioni, l'articolazione dei moduli didattici e dei seminari/*workshop* dovranno essere completati almeno 15 giorni prima dell'avvio previsto delle lezioni, salvo diverso termine concordato fra l'amministrazione e l'istituzione fornitrice, e comunicati all'amministrazione.
2. Prima dell'avvio del percorso formativo, il fornitore comunicherà l'elenco nominativo (dati anagrafici, codice fiscale, qualifica, titolo di studio, *curriculum* professionale) dei docenti preposti allo svolgimento delle lezioni, nonché il programma con il piano formativo definitivo. Parimenti, ogni modifica dovrà essere comunicata all'amministrazione.

ART. 6 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

1. L'attività formativa in presenza è svolta presso la sede del soggetto affidatario o presso altra sede individuata.
2. L'istituzione deve prevedere la presenza di un *tutor* d'aula a supporto delle attività didattiche.
3. A supporto dell'attività didattica sono resi disponibili, per ciascun partecipante al *master*, materiali di approfondimento e servizi specifici, anche *on line*, per l'approfondimento dei temi trattati.

ART.7 – ONERI A CARICO DELL'ISTITUZIONE SELEZIONATA

1. L'istituzione selezionata dovrà:
 - consentire al Ministero, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività e dei correlati aspetti tecnico – didattici e gestionali;
 - curare l'organizzazione propedeutica all'avvio del corso;
 - selezionare i dirigenti scolastici da ammettere al *master*;
 - nominare i docenti e i relatori da assegnare ai diversi interventi formativi previsti comunicandone l'elenco nominativo;
 - articolare gli interventi formativi, in coerenza col progetto formativo (offerta tecnica) presentato, ai fini della valutazione, in sede di partecipazione alla selezione;
 - garantire il rispetto di quanto indicato nel progetto formativo valutato ai fini dell'offerta;
 - erogare le docenze previste per ciascun corso;
 - elaborare e rendere disponibili i materiali integrativi proposti;
 - documentare la presenza dei partecipanti avvalendosi del sistema informativo utilizzato nell'ambito del PON “per la scuola” per la documentazione ed il monitoraggio delle operazioni finanziate;
 - rilasciare, al termine del percorso formativo e del superamento della valutazione finale, il titolo di *master* universitario di secondo livello;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

- allegare una relazione conclusiva al termine del *master* in oggetto.

ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto si intenderà validamente stipulato al momento del caricamento sulla piattaforma Mepa, da parte dell'amministrazione, del "documento di stipula" generato dal sistema medesimo.
2. La decorrenza degli effetti del contratto ha inizio dalla data di approvazione dello stesso, in analogia con le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50 del 2016. In ogni caso il soggetto partecipante resta impegnato all'eventuale affidamento e obbligato alla stipula del contratto fin dal momento della presentazione della candidatura.
3. Qualora sopraggiunga un evento imprevedibile o che renda dannosa la conclusione del contratto, o per esigenze di tutela dell'interesse pubblico, fino a quando non è stipulato il contratto medesimo, il dirigente responsabile può motivatamente revocare la procedura selettiva e il provvedimento di affidamento eventualmente adottato.
4. È fatto divieto all'istituzione affidataria di cedere il contratto a soggetti terzi.

ART. 9- GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia degli impegni assunti, l'istituzione affidataria, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, dovrà costituire – in analogia a quanto disposto dall'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e con le modalità ivi stabilite – una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intero periodo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 1, secondo periodo, nelle ipotesi di ribasso superiore al 10%.
2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, in analogia alle modalità previste dall'articolo 103, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, a misura dell'avanzamento dell'erogazione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
3. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato con atto dell'amministrazione a seguito di regolare verifica dell'esecuzione del servizio, e sempre che non pendano controversie.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione, da parte dell'amministrazione, del certificato di regolare esecuzione. Tale certificato sarà emesso previa verifica delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte e previa approvazione, da parte dell'amministrazione, di apposita relazione, redatta da parte dell'istituzione affidataria, di comprensiva di:
 - numero e nominativi dei corsisti ammessi al corso;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

- calendario didattico svolto, comprensivo dei moduli didattici. Per ogni singolo modulo didattico svolto è necessaria l'indicazione:
 - del numero di ore dedicate;
 - del nominativo dei docenti formatori intervenuti;
 - delle attività formative in aula e in modalità *online*;
 - di attività didattiche ulteriori quali convegni e *workshop*;
 - delle verifiche intermedie di profitto;
- eventuali modalità di recupero delle ore per i corsisti che non hanno raggiunto il numero minimo necessario alla validità del corso;
- numero di persone che hanno conseguito il titolo finale;
- allegato delle schede di gradimento compilate dai corsisti al termine del corso.

ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Fermo restando che le modalità di pagamento seguiranno l'andamento dei flussi finanziari e le disposizioni previste in materia di fondi strutturali europei e che le stesse, nonché le modalità di dimostrazione della spesa, potranno subire gli adattamenti dovuti ad eventuali e specifiche disposizioni ulteriori che potrebbero intervenire a livello europeo e nazionale, si prevede di effettuare i pagamenti in relazione ad ognuno dei quali l'amministrazione erogherà l'importo da contratto, con le seguenti modalità, salvo diverse specificazioni contenute nel contratto:
 - a) acconto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, al momento della registrazione del contratto da parte dei competenti organi di controllo e dietro presentazione di polizza fideiussoria di pari importo;
 - b) erogazione dei compensi fino all'80 per cento del corrispettivo, con cadenza semestrale, in rate posticipate e commisurate all'erogazione del servizio, dietro presentazione di relazioni intermedie di attività, di regolare fattura e relativa certificazione di spesa da parte dell'istituzione affidataria e previo accertamento e verifica dell'attività svolta;
 - c) erogazione del restante 10 per cento, a saldo dell'importo contrattuale, dietro presentazione della relazione finale di cui all'articolo 9, comma 4 del presente capitolato, di regolare fattura e relativa certificazione della spesa da parte dell'istituzione affidataria, e previo accertamento e verifica dell'attività svolta.
2. Ogni altra modalità viene definita in sede contrattuale.
3. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 3 aprile 2013, n. 55 e dovrà esporre il dettaglio analitico delle prestazioni rese e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, usando il codice univoco IPA: Z30S9Z.
4. La liquidazione di ogni importo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, accettata dal direttore dell'esecuzione.
5. La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all'istituzione affidataria. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate nelle fatture.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

6. La contestazione della fattura e/o della correlata certificazione di spesa e/o dei contenuti delle relazioni intermedie e finali e/o della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, interromperà i termini di pagamento delle fatture stesse.

ART. 11 – CONTROLLI – PENALE PER RITARDI

1. L'amministrazione, durante tutto il corso dell'esecuzione contrattuale, effettua ogni controllo ritenuto opportuno per verificare che il servizio, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni di cui al presente capitolato, all'avviso pubblico e al contratto che sarà stipulato con l'istituzione affidataria.
2. In analogia all'articolo 113-bis, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel caso di ritardi rispetto alla tempistica stabilita nel piano formativo approvato dall'amministrazione, non imputabili alla stessa, sarà applicata nei confronti dell'istituzione affidataria una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3‰ dell'importo complessivo del presente affidamento fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta dall'amministrazione, dall'erogazione successiva al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione, salva in ogni caso, la facoltà per l'amministrazione di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

ART. 12 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Costituirà motivo di risoluzione espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
 1. perdita, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti di capacità generali e speciali prescritti per la partecipazione alla presente procedura;
 2. violazione delle prescrizioni normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 3. violazione delle disposizioni di cui ai vigenti regolamenti europei in materia di fondi strutturali e alle relative disposizioni e modalità definite per l'attuazione del quadro strategico nazionale e del programma operativo;
 4. modificazione non autorizzata del piano formativo;
 5. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e alla fase contrattuale;
 6. violazione dell'obbligo di riservatezza;
 7. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 8. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'istituzione affidataria, secondo la normativa vigente in materia in quanto applicabile;
 9. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. Nei casi di cui al precedente comma, la risoluzione opererà di diritto a seguito della dichiarazione dell'amministrazione, comunicata per iscritto all'affidataria, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione dà diritto all'amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì all'amministrazione il diritto



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'amministrazione rispetto a quello previsto.

ART. 13 – SOSPENSIONE

1. In analogia a quanto disposto dall'articolo 107 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'amministrazione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio. Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto è redatto apposito verbale. La sospensione dell'esecuzione della prestazione può altresì essere disposta dal responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'articolo 107, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

ART. 14 – RECESSO

1. L'amministrazione può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, l'istituzione affidataria ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al servizio prestato, purché regolarmente effettuato, comprensivo delle spese sostenute, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

ART. 15 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'istituzione affidataria si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136.
2. In particolare, l'affidatario si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente procedura uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

- e) ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f) a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati e a trasmettere contestualmente le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti conti;
- g) a comunicare al Ministero ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- h) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e ad acconsentire alle necessarie conseguenti modifiche contrattuali.

ART. 16– LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'amministrazione e l'istituzione affidataria, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Roma. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

ART. 17 – OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI EUROPEI IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI

1. Il servizio dovrà essere realizzato in conformità con i vigenti regolamenti europei in materia di fondi strutturali e delle relative disposizioni e modalità definite per l'attuazione del quadro strategico nazionale e del programma operativo in questione.

ART. 18 – EFFICACIA

1. Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'istituzione fornitrice dal momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre per l'amministrazione affidataria lo sono dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo.

ART. 19 – RINVIO

1. La partecipazione alla procedura selettiva comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico nel presente capitolato.
2. Per tutto quanto non previsto specificamente dall'avviso pubblico e dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa europea e nazionale.